



**REGIONE CALABRIA**

**REGOLAMENTO REGIONALE**

**UFFICIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA.**

Approvato dalla Giunta regionale  
nella seduta del 25 gennaio 2015

*Si assegna il numero 1 della serie dei  
Regolamenti regionali dell'anno 2015*

*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale  
della Regione Calabria n. \_\_\_\_\_*

*del \_\_\_\_\_*

**LA GIUNTA REGIONALE**

**ha approvato**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**emana**

Il seguente regolamento:

### **Art. 1**

L'Ufficio legislativo costituisce una struttura di livello generale di diretta collaborazione (di staff) del Presidente e della Giunta regionale e svolge le funzioni di supporto normativo individuate nell'articolo 4.

### **Art. 2**

Il personale dell'Ufficio legislativo consta di un Capo Ufficio, di almeno tre dirigenti, di cui due di settore, di una struttura ausiliaria con la composizione e le funzioni di cui all'allegato A del regolamento regionale n. 12 del 20 novembre 2013 e s.m.i. e di un adeguato numero di unità. Tale personale, su richiesta nominativa del Capo Ufficio legislativo, può essere trasferito od anche distaccato da altri Uffici regionali, conservando la posizione giuridica ed economica in essere.

### **Art. 3**

L'incarico di capo dell'Ufficio legislativo, di durata pari al mandato del Presidente della Giunta regionale, è fiduciariamente conferito ad un dirigente regionale che abbia svolto per almeno tre anni le funzioni di dirigente generale, ovvero ad un dirigente di settore dotato di particolare e comprovata qualificazione, con anzianità nella qualifica dirigenziale di almeno dodici anni. E' in ogni caso richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, nonché il superamento dell'esame di profitto in almeno due master post-universitari in materia giuridica e/o manageriale. I compiti del presente Regolamento costituiscono altrettanti obiettivi del Capo dell'Ufficio legislativo, ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato. Spetta al Presidente alla Giunta regionale la valutazione dei risultati annualmente conseguiti.

### **Art. 4**

L'Ufficio legislativo, con l'ausilio dei Dipartimenti ed avvalendosi dell'Avvocatura regionale e/o degli altri organismi di consulenza della Giunta regionale:

- a) coordina l'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare della Giunta regionale;
- b) procede, sulla base degli elementi forniti dai dirigenti generali dei Dipartimenti, all'istruttoria degli emendamenti relativi ai progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale;
- c) cura l'istruttoria delle interrogazioni consiliari;
- d) cura la promulgazione delle leggi regionali e l'emanazione dei regolamenti della Giunta regionale;
- e) esprime pareri sulle proposte di legge formulate dai Dipartimenti, nonché sulla corretta interpretazione ed applicazione delle leggi.

### **Art. 5**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla data di effettiva costituzione dell'Ufficio legislativo è abrogato e comunque cessa di avere efficacia il regolamento regionale 29 novembre 2012, n. 11, nonché ogni disposizione incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 febbraio 2015

**OLIVERIO**